SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **90.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti";

CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD – ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li ha accordati.

La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorità competenti dei due Paesi:
in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.

ARTICOLO 2

Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una adeguata organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

ARTICOLO 3

La ripresa di scene naturali in esterni o in interni di un paese che non partecipi alla coproduzione, può essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria.

I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonché i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o cileni o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Italia o Cile.

La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e a seguito di intesa tra le Autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione in qualità di residenti permanenti del Paese.

ARTICOLO 4

La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario dovrá, possibilmente, includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

Deroghe eccezionali a quanto disposto nel precedente paragrafo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorità dei due Paesi, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 5

Ambedue le Parti considereranno con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia ed il Cile ed ogni altro Paese con cui l'Italia o il Cile siano legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

Le condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un esame caso per caso.

Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

ARTICOLO 6

Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in italiano e in spagnolo.

ARTICOLO 7

Le due Parti contraenti faciliteranno, con il dovuto anticipo, l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

ARTICOLO 8

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 9

Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.

Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente contributi artistici o tecnici.

Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;

2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Cile.

3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

ARTICOLO 10

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".

I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 11

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.

ARTICOLO 12

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti dei Paesi interessati non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 13

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o gravami:
a) il film é imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;
b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film è imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di sfruttamento;
c) in caso di difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità;
d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilità come i film nazionali.

ARTICOLO 14

I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-cilena" o "coproduzione cileno-italiana".

Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film a manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 15

I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario.

Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 16

Le Autorità competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari in Cile.

Il progetto di film che sarà beneficiario del presente Accordo di Coproduzione dovrà essere presentato, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. Le Autorità competenti dei due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo.

ARTICOLO 17

Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.

Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, la Commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. La stessa Commissione sottoporrà alle Autorità competenti dei due Paesi, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi.

ARTICOLO 18

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane in Cile o cilene in Italia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.

ARTICOLO 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica in cui una delle parti abbia per iscritto informato l'altra parte di aver dato adempimento ai requisiti previsti a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avrà una durata di due anni e si rinnoverà tacitamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti manifesti la sua intenzione di porgli termine, notificandola per iscritto all'altra Parte, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza.

I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi pienamente alle coproduzioni approvate dalle Autorità competenti o che siano in esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo. Continueranno ugualmente ad applicarsi, in tale circostanza, le disposizioni relative alla distribuzione delle entrate derivanti dalle coproduzioni già effettuate.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 6 del mese di ottobre del 2004 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua spagnola per il Cile.

I- un trattamento dettagliato;
II- un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
III- il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi:
Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
4. l'ammontare del costo;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8 dell'Accordo.

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film.

IV- il piano di finanziamento;
V- l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;
VI- il piano di lavorazione.

Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3289):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7 febbraio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 e il 31 gennaio 2006.

Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2006 (atto n. 3289-A, relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6311):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.

06G0103

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **91.**

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5692):

Presentato dall'on. BOATO il 3 marzo 2005.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 2005 con pareri delle commissioni IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 8, 10 e 15 novembre 2005; 18 gennaio 2006.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 18 gennaio 2006 con il parere delle commissioni IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa ed approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3738):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 31 gennaio 2006 e approvato il 7 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2004, n. 187, è il seguente:

«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2003.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978), è il seguente:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 468 del 1978, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

06G0113

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **92**.

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2274):

Presentato dal sen. BONATESTA ed altri il 21 maggio 2003.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 2003; il 25 novembre 2003, 3 marzo 2004 e 23 novembre 2004.

Relazione presentata il 25 gennaio 2005 (atto n. 2274-A relatore sen. MANFREDI).

Esaminato in aula il 10 febbraio 2005; il 17 gennaio 2006 ed approvato il testo unico con S. 2275 (sen. NIEDDU) il 19 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6277):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 1º febbraio 2006, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 1º e 7 febbraio 2006.

Nuovamente assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, ed approvato il l'8 febbraio 2006.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

Nota all'art. 2:

— Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93, e la legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedasi nota all'art. 1.

06G0114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2006.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo, per l'esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parta delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 80 del 5 aprile 2002;

Visto il decreto 27 marzo 2003 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 78 del 3 aprile 2003;

Visto il decreto 25 marzo 2004 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 75 del 30 marzo 2004;

Visto il decreto 15 marzo 2005 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 65 del 19 marzo 2005;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2005, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2005, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A02734

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2006.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'«Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli», di Brescia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS - Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli con sede legale in Brescia, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina «Malattie psichiatriche»;

Vista la deliberazione della regione Lombardia, n. VII/17626 del 21 maggio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli in data 23 settembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» con sede legale in Brescia, via Pilastroni, 4, per la disciplina «Malattie Psichiatriche».

Roma, 6 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

06A02612

DECRETO 6 marzo 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico del «Policlinico San Donato», di San Donato Milanese.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 20 gennaio 2005 del Policlinico San Donato, con sede legale in San Donato Milanese (Milano), per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di «Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino», trasmessa da parte della regione Lombardia con nota del 1° aprile 2005;

Vista la deliberazione della regione Lombardia, n. VII/20771 del 16 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico richiesto dal Policlinico San Donato;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il Policlinico San Donato in data 20 gennaio 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico del Policlinico San Donato di San Donato Milanese (Milano), via Morandi, 30, istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di «Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino».

Roma, 6 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

06A02613

DECRETO 6 marzo 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico della «Casa di Cura Multimedica S.p.a.», di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita la nota della regione Lombardia del 1° aprile 2005 con cui è stata inoltrata l'istanza, datata 30 novembre 2004, della Casa di Cura Multimedica S.p.a. di Sesto San Giovanni (Milano) per il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato nella disciplina di «Malattie del sistema cardiovascolare»;

Vista la deliberazione della Giunta della regione Lombardia n. VII/20770 del 16 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico presentata dal Multimedica per la disciplina di «Malattie del sistema cardiovascolare»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso la Casa di Cura Multimedica S.p.a. in data 19 gennaio 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico della Casa di Cura Multimedica S.p.a., Istituto con personalità giuridica di diritto privato, di Milano, via Milanese, 300 e con sede legale in Milano, viale Beatrice d'Este, 10 per la disciplina di «Malattie del sistema cardiovascolare».

Roma, 6 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

06A02614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2006.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Onda verde» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Giovine in data 27 aprile 1999, repertorio n. 10219, registro società n. 144420/99, R.E.A. 924029, tribunale di Roma, B.U.S.C. 35706, codice fiscale 05761021004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Midicoop Firenze prima» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio in data 3 novembre 1989, registro società n. 2115/93, R.E.A. 76874, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33586, codice fiscale 04157210487 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Speranza 2000» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Alberto Fazio in data 28 maggio 1982, repertorio n. 054593, registro società n. 9648/90, R.E.A. 714101, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33632, codice fiscale 03942981006 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «CO.FA.P» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio «Provenienza Genova» in data 22 maggio 1991, repertorio n. 64306, registro società n. 55406, R.E.A. 828337, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33651, codice fiascale 03259320103 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Antares» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luciana Fiumara 774854 498808, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33675, codice fiscale 04518411006 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 24 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02421

DECRETO 1º febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «La Regina» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Fabbro in data 3 gennaio 1984, repertorio n. 012615, registro società n. 2052/84, R.E.A. 527088, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28204, codice fiscale 06341710587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Veramente» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Forlini in data 24 aprile 1980, repertorio n. 000764, registro società n. 2197/10, R.E.A. 459871, tribunale di Roma, B.U.S.C. 25872, codice fiscale 04719390587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Gabriella 84» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Augusto Bellagamba in data 13 gennaio 1984, repertorio n. 005459, registro società n. 4239, R.E.A. 525211, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28206, codice fiscale 06375360580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Fratellanza operaia Valle del Sacco» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Mascolo, in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 003879, registro società n. 413/84, R.E.A. 472501, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28232, codice fiscale 04975790587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Santini edizioni» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marini Alessandro, in data 17 maggio 1983, repertorio n. 066281, registro società n. 3674/83, R.E.A. 514194, tribunale di Roma, B.U.S.C. 27801, codice fiscale 06076060588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «L'Aniene» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Leonello Anderlini in data 15 aprile 1983, repertorio n. 019426, registro società n. 3675/83, R.E.A. 514839, tribunale di Roma, B.U.S.C. 27831, codice fiscale 06060240584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 1º febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02420

DECRETO 1º febbraio 2006.

Estensione delle indennità ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art. 13, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni tem-

poranee di mercato, per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai predetti commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio, da parte del medesimo Istituto, di cui al comma 12;

Sentito l'I.N.P.S;

Decreta:

Art. 1.

1. Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono così definite:

a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;

b) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;

c) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;

d) incendio;

e) calamità naturali.

Art. 2.

1. Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.

Art. 3.

1. Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Art. 4.

1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attività lavorativa e relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale Centro per l'impiego.

2. Gli stessi lavoratori interessati possono essere dispensati dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego, qualora il periodo di sospensione sia stato concordato con verbale di accordo raggiunto con le OO.SS.

Art. 5.

1. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie, rispettivamente individuate in 48 milioni di euro annui e in 6 milioni di euro annui dai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle relative prestazioni di disoccupazione, nei limiti degli oneri per ciascuno indicati e comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126

06A02664

DECRETO 14 febbraio 2006.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Edilizia residenziale XVII», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli, in data 16 dicembre 1987 - repertorio n. 53988, registro società n. 3592/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30578, codice fiscale 08302640589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «ARAL», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ettore Rizzo in data 26 maggio 1987 - repertorio n. 19843, registro società n. 2274/88 tribunale di Roma, B.U.S.C. 30571, codice fiscale 97049120583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Coop. 88», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Coppi in data 28 luglio 1988, repertorio n. 90629, registro società n. 8971/88 tribunale di Roma, B.U.S.C. 30783, codice fiscale 08542790582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Domus Urbe», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardo Clemente in data 30 marzo 1988, repertorio n. 18239, registro società n. 7423/88 tribunale di Roma, B.U.S.C. 30720, codice fiscale 08390100587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Nuova Dimora», con sede in Guidonia Montecelio (Roma) costituita per rogito notaio Valeria Sessano in data 8 giugno 1988, repertorio n. 16540, registro società n. 7690/88 tribunale di Roma, B.U.S.C. 30683, codice fiscale 08508340588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «La Freccia del Veneto», con sede in Roma costituita per rogito notaio Andrea Castelnuovo, in data 22 febbraio 1988, repertorio n. 82393, registro società n. 4258/88 tribunale di Roma, B.U.S.C. 30590, codice fiscale 08330630586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Il Casale della Fontana Secca», con sede in Cesano (Roma), costituita per rogito notaio Gennaro Mariconda in data 15 febbraio 1989, repertorio n. 20188, registro società n. 3428 tribunale di Roma, B.U.S.C. 31149, codice fiscale 03566271007.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 14 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02386

DECRETO 20 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arte legno - Piccola società cooperativa», in Latiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 luglio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Arte Legno - Piccola società cooperativa», con sede in Latiano è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Librale Eupremio residente in Latiano via Piave n. 99 nonché il verbale di mancata ispezione del 2 dicembre 2004 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 2525 del 4 marzo 2005 con la quale lo scrivente ha assolto l'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 25 maggio 2005;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Librale Eupremio;

Decreta:

Il dott. Flavio Falconieri residente in Brindisi con studio in via Osanna n. 16, è nominato liquidatore della cooperativa «Arte legno - Piccola società cooperativa», con sede in Latiano via Berlinguer n. 9, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Librale Eupremio nominato con delibera di assemblea straordinaria del 4 luglio 2002.

Brindisi, 20 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A02422

DECRETO 21 febbraio 2006.

Ricostituzione presso la Direzione provinciale del lavoro della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D. n. 225 del 15 gennaio 1974 con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Considerato che i componenti devono essere designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative su base nazionale e presenti sul territorio provinciale;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 547 RS. VARI del 19 marzo 2004 sulle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

Valutato il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia, secondo la costante prassi giurisprudenziale, attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e numero dei dipendenti delle aziende associate;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Esaminati gli atti istruttori, i dati e gli elementi forniti dalle associazioni sindacali operanti nella provincia;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali ritenute più rappresentative;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato

presidente

Rappresentanti dei datori di lavoro

Membri effettivi:

1) Pizzighini Paola (Assolombarda);
2) Perotti Giuliana (Apimilano);
3) Sangiorgio Manuela (Unione commercio);
4) Sdofo Ivo (Unione artigiani).

Membri supplenti:

Maniga Enrico (Assolombarda)
Molteni Raffaella (Apimilano)
Buongiovanni Aldo (Unione commercio)
Maiocco Lino (Unione artigiani)

Rappresentanti dei lavoratori

Membri effettivi:

1) Giussani Igor (CGIL);
2) Favini Giuseppina (CISL);
3) Autorino Eduardo (UIL);
4) Trazzera Salvatore (UGL).

Membri supplenti:

Postiglione Sergio (CGIL);
Eforti Luigi (CISL);
Denaro Vittorio (UIL);
Gagliardi Paolo (UGL).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al TAR della Lombardia.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore provinciale: TRUPPI

06A02418

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Alfa 2001», in Ula Tirso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Alfa 2001», con sede in Ula Tirso (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 19 dicembre 2001, repertorio n. 185073, registro società n. 01030660952, B.U.S.C. n. 1334/301919, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 20006

Il direttore provinciale: USAI

06A02423

DECRETO 23 febbraio 2006.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Napoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerati gli aumenti contrattuali intervenuti nel settore, nonché gli oneri contributi e fiscali gravanti sulle imprese;

Decreta

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Napoli:

tariffa a giornata € 137,68, per ogni unità lavorativa per otto ore giornaliere;

tariffa oraria € 17,21 per ogni ora di lavoro prestato da una singola unità lavorativa.

Le suddette tariffe sono comprensive di oneri riflessi.

Napoli, 23 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A02387

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Futurhaus II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 15 settembre 1987, rep. n. 21004, Tribunale di Roma,

BUSC n. 30296, codice fiscale n. 08089140589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Thea 86», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 6 agosto 1986, rep. n. 15072, reg. soc. n. 8141/86, Tribunale di Roma, BUSC n. 29618, codice fiscale n. 07619230589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «CON. EDIL Mutua, Consorzio di mutualità tra cooperative nella Regione Lazio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 19 ottobre 1987, rep. n. 21391, Tribunale di Roma, BUSC n. 30371, codice fiscale n. 08140870588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «GEPA», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucio Bertarelli in data 9 giugno 1989, rep. n. 3097, reg. soc. n. 10814, Tribunale di Roma, BUSC n. 31637, codice fiscale n. 03655971004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Il Poggio 87», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 15 settembre 1987, rep. n. 21007, reg. soc. n. 9821, Tribunale di Roma, BUSC n. 30249, codice fiscale n. 08087950583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02467

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Proteo Italia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernesto Caprino in data 11 dicembre 1996, rep. n. 13509, reg. soc. n. 301017/97, Tribunale di Roma, BUSC n. 34972, codice fiscale n. 05020941000 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Nirvana», con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Ludovico Perna in data 24 maggio 1999, rep. 6304, reg. soc. 1871/00 Tribunale di Roma, BUSC 35795, codice fiscale n. 05782791007 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Olivicoltori Associati - Olivas», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Scattone in data 31 gennaio 1990, rep. n. 557, reg. soc. n. 4301/90 Tribunale di Roma, BUSC 31786, codice fiscale n. 03866291002 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Nuova Europa 93», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Ermini in data 30 marzo 1993, rep. 38736, reg. soc. 3644/93 Tribunale di Roma, BUSC 33627, codice fiscale n. 04486691001 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «C.T.F. International», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Scarfagna Marcello in data 8 ottobre 1992, rep. n. 71268, reg. soc. n. 9354/92 Tribunale di Roma, BUSC n. 33401 codice fiscale n. 04383161009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Gamma Service», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mazza Pietro in data 18 marzo 1992, rep. n. 51634, reg. soc. n. 4887/92 Tribunale di Roma, BUSC n. 33196, codice fiscale n. 04281121006 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 23 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02468

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Agenzia nazionale per la promozione dell'imprenditoria associata giovanile», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Lollio in data 20 settembre 1985, rep. n. 28410, reg. soc. n. 10717/85 Tribunale di Roma, BUSC 29787, codice fiscale n. 07201590580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Edilizia Riva di Bracciano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio in data 13 giugno 1995, rep. 36518, reg. soc. n. 5038/95 Tribunale di Roma, BUSC n. 34318, codice fiscale n. 04925071005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Teco», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Ioli in data 18 settembre 2001, rep. n. 19177, reg. soc. n. 246307 Tribunale di Roma, BUSC n. 37006, codice fiscale n. 06760481009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Noi come loro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto De Falco in data 21 aprile 2000, rep. n. 2125, reg. soc. n. 172153/00 Tribunale di Roma, BUSC n. 35983, codice fiscale n. 06078411003 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Treesse», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grassi Alfio in data 26 ottobre 2001, rep. n. 126460, reg. soc. n. 227471/02 Tribunale di Roma, BUSC n. 37041, codice fiscale n. 06796041009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 23 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02469

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Iniziative editoriali e culturali», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Rossetti in data 4 luglio 1979, rep. n. 224140, reg. soc. n. 3311/79 Tribunale di Roma, BUSC n. 25387, codice fiscale n. 03658120583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «COP.IM.EL. - Impianti Elettrici», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Francesco Scaldaferri in data 27 gennaio 1979, rep. n. 1387,

reg. soc. n. 762/79 Tribunale di Roma, BUSC n. 25424, codice fiscale n. 03452540580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Trasporti laziali terminali intermodali strada - rotaia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Felicetti in data 11 luglio 1979, rep. n. 1042, reg. soc. n. 3388/79 Tribunale di Roma, BUSC n. 25411, codice fiscale n. 03672030586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Concordia Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugo Fallace in data 19 novembre 1963, rep. n. 112913, reg. soc. n. 3370/63 Tribunale di Roma, BUSC n. 4799 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Lido 121», con sede in Ostia Lido, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 16 aprile 1980, rep. n. 147108, reg. soc. n. 2502/80 Tribunale di Roma, BUSC n. 25883, codice fiscale n. 97003470586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Syntax Web», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fabio Torina in data 29 ottobre 2003, rep. n. 14863, BUSC n. 37257, codice fiscale n. 07704641005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Artigiana di Servizi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Bertone in data 1° marzo 2000, rep. n. 24144, reg. soc. n. 128110/2000 Tribunale di Roma, BUSC n. 36397, codice fiscale n. 06055321001 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 23 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02470

DECRETO 27 febbraio 2006.

Criteri concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. (Decreto n. 38023).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2006;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Considerato che le disponibilità finanziarie stanziate, sulla base del citato decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, per l'erogazione del trattamento di mobilità per l'anno 2005, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle predette società sono risultate insufficienti, come risulta dalla comunicazione pervenuta da parte dell'I.N.P.S. nella quale viene evidenziato che, per il completamento degli interventi di mobilità per l'anno 2005, sono necessari 12.330.000,00 euro;

Ritenuto che, il fabbisogno complessivo per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2006, ai sensi del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è pari a 25.000.000,00 di euro, da ripartire nel modo seguente:

€ 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

€ 12.500.000,00 per il trattamento di mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base dell'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:

a) per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti è autorizzato il completamento degli interventi relativi alla concessione dei trattamenti di mobilità per l'anno 2005 nel limite di spesa di 12.330.000,00 di euro;

b) per le medesime imprese è autorizzata la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo per l'anno 2006 di 25.000.000,00 così ripartiti:

€ 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

€ 12.500.000,00 euro per i trattamenti di mobilità.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1, lettera *b)*, del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2006. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria prevista dal precedente art. 1, pari a 37.330.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il Ministro: MARONI

06A02633

DECRETO 6 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Crotone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento n. 54 del 12 settembre 2005 con il quale il presidente della provincia di Crotone designa l'avv. Rosa Patrizia Vincelli consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Rosa Patrizia Vincelli, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Vista la documentazione integrativa comprovante i requisiti dell'avv. Rosa Patrizia Vincelli previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000 e richiesta con nota prot. n. 1680/4/A del 12 dicembre 2005;

Visto l'esposto qualificato come «ricorso avverso il decreto del presidente della provincia di Crotone n. 54 del 12 settembre 2005 di designazione della consigliera di parità effettiva» presentato dalla dott.ssa Angela Megna, consigliera di parità uscente, pervenuto al Ministero del lavoro in data 12 dicembre 2005;

Preso atto delle controdeduzioni in merito al summenzionato esposto fornite con nota prot. n. 527 del 5 gennaio 2006 dalla provincia di Crotone, in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro, con le quali si ribadisce la validità della designazione effettuata dalla provincia stessa;

Considerato che la designazione dell'avv. Vincelli risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Crotone;

Decreta:

L'avv. Rosa Patrizia Vincelli è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

L'avv. Rosa Patrizia Vincelli, invia il seguente:

CURRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta si è laureata in giurisprudenza, presso l'Università degli studi di Bari, iscrivendosi all'albo dei praticanti procuratori di Crotone.

Si è iscritta successivamente all'albo avvocati e procuratori di Bari, ivi esercitando l'attività professionale dal 1984 al 1992, curando il settore civile dello studio dell'avv. Aurelio Gironda, noto penalista, già presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari ed attualmente deputato della Repubblica.

Contestualmente, dal 1987 al 90, ha svolto attività di ricerca presso l'Università degli studi di Bari, Progetto Energetica, 2, sotto la direzione del prof. Roberto Pardolesi (attualmente ordinario di diritto privato comparato presso la LUISS G. Carli-Roma).

Dal 1984 ha collaborato e collabora con la rivista «Il Foro italiano».

Trasferitasi a Crotone, ha svolto le funzioni di vice pretore onorario dal 1995 al 2000, come giudice tutelare, giudice del lavoro e giudice istruttore del collegio del Tribunale civile di Crotone.

Dal 1998 ricopre la carica di consigliere presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone.

È stata promotrice della costituzione della commissione per le pari opportunità del consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone.

È stata ed è componente della commissione pari opportunità, istituita dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone dal 2001.

È stata delegata dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone a rappresentare l'ordine di Crotone nella riunione nazionale del 30 aprile 2005, indetta dal Consiglio nazionale forense, per la presentazione della commissione per le pari opportunità creata dal Consiglio nazionale forense;

È stata componente della commissione cultura istituita dallo stesso consiglio dell'ordine per il biennio 2002/2004.

È componente della commissione disciplina del consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone per il biennio 2004/2006.

Ha fatto parte del consiglio giudiziario nell'anno 2002.

Ha fatto parte della segreteria organizzativa del convegno nazionale sul «Nuovo diritto dei contratti», svoltosi nel maggio 2001.

È componente del CUP (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali della provincia di Crotone), (delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati del 14 maggio 2002).

È stata componente della consulta «Commissione pari opportunità», provincia di Crotone, in qualità di delegata dall'ordine forense.

È stata eletta presidente, 1999/2000, dell'associazione Arete-Centro istituzionale della provincia di Crotone per la mediazione dei conflitti.

Ha conseguito i titoli di mediatore e di mediatore familiare, rilasciati dal C.R.I.S.I di Bari, aderente al forum Europeo dei centri di mediazione familiare.

È stata relatrice nel corso per i giudici di pace di Crotone nell'anno 2001/2003.

È stata relatrice di diritto di famiglia nei corsi di formazione professionale, organizzati dalla Cooperativa Euroform Kyosci di Catanzaro, nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (anno 2002).

Ha conseguito vari attestati di partecipazione a corsi di specializzazione e convegni, quali:

il corso annuale di aggiornamento in diritto fallimentare, tenuto dal cons. Umberto Apice, 1998/2000;

il corso annuale di aggiornamento per curatori fallimentari del Centro studi di diritto fallimentare e societario di Cosenza, 1997/1998;

il convegno sul nuovo diritto dei contratti;

il convegno sul nuovo regime dei lavori pubblici;

il convegno nazionale promosso dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia;

il convegno in materia di usura.

È iscritta nell'albo speciale degli avvocati ammessi ai patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori dal 26 febbraio 1998.

È stata presidente della VI sottocommissione per la sessione di esami di Stato per la professione di avvocato 2002.

Ha collaborato con l'Università degli studi di Trento ed in particolare ad un progetto formativo e di orientamento, con una convenzione biennale, sottoscritta l'11 giugno 2003.

Ha frequentato nel 2004 il corso di formazione per formatori del Consiglio nazionale forense, conseguendo il relativo attestato.

06A02654

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 gennaio 2006.

Sospensione, per l'anno 2006, del decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, adottato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinemato-

grafiche, stabilito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), è diminuito da circa 464 milioni 600 mila euro a circa 377 milioni di euro;

Considerato che, di conseguenza, le risorse destinate per il 2006 alle attività cinematografiche non consentiranno di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo;

Rilevato che, nell'ambito delle predette finalità, l'attribuzione dei premi di qualità ai lungometraggi non rientra tra quelle di carattere prioritario;

Ritenuta la necessità di destinare alle finalità prioritarie del citato decreto legislativo la massima quantità possibile di risorse finanziarie disponibili, attesa la loro diminuzione per l'esercizio finanziario 2006;

Atteso che tale obiettivo può essere raggiunto anche tramite la sospensione dell'efficacia, unicamente per l'anno 2006, del citato decreto ministeriale 27 agosto 2004;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 gennaio 2006

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53

06A02724

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Asiamah Jones Owosu, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Asiamah Jones Owosu, cittadino ghanese, nato a Kumasi (Ghana) il 1° luglio 1971, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 10 giugno 1996 a seguito di apposito corso professionale presso il «God Father Barbering and Training Shop», al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Asiamah Jones Owosu, cittadino ghanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A02520

DECRETO 24 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Aissata Boly Sy, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aissata Boly Sy, cittadina senegalese, nata a Dakar (Senegal) il 6 dicembre 1976, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera per uomo e donna conseguito in data 7 gennaio 2002 a seguito di apposito corso annuale professionale presso l'Ateliers Leydi, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Aissata Boly Sy, cittadina senegalese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A02521

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.T.M. Trasporti Montrone - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.M. Trasporti Montrone - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 14 maggio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Di Giovanni Floridi di Roma, REA n. 899481, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sciamanna Ilaria, nata a Roma il 19 dicembre 1972, con residenza in Roma, via A. Baiamonti n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02619

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Lago Blu - Società cooperativa a r.l.», in Bolsena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lago Blu - Società cooperativa a r.l.», con sede Bolsena (Viterbo), costituita in data 30 luglio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giardino Furio di Montefiascone (Viterbo), REA n. 76528, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Scalise Gaetano, nato a Simeri Crichi il 18 giugno 1957 con studio in Roma, p.le delle Belle Arti n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02620

DECRETO 22 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Teletrasporti Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la «Teletrasporti Piccola Società Cooperativa a r.l.» è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Amadio Massimo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Amadio Massimo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bertucci Marco, nato a Roma il 19 maggio 1972, residente in Guidonia Montecelio (Roma), V. Mario Calderaia n. 4/6, è nominato commissario liquidatore della «Teletrasporti Piccola Società Cooperativa a r.l.» già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 4 agosto 2003, in sostituzione del dott. Amadio Massimo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02621

DECRETO 22 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Capitolina - Facchinaggio trasporti appalti manovalanza pulizie per conto terzi - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Nuova Capitolina - Facchinaggio trasporti appalti manovalanza pulizie per conto terzi - Società cooperativa a r.l.», è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, della legge n. 59/1992 e il dott. Pappalardo Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Pappalardo Marco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Versace Raffaele, nato a Settingiano il 21 luglio 1949, con studio in Roma, corso Trieste n. 185, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Capitolina - Facchinaggio trasporti appalti manovalanza pulizie per conto terzi - Società cooperativa a r.l.», è già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Pappalardo Marco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02622

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agrifertil - società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrifertil - società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 6 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Carusillo Lorenzo di Foggia, REA n. 136848, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Corrado Salvatore, nato a Gagliano del Capo il 12 ottobre 1966, residente in Muro Leccese, via Malta n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02623

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Gecoop - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gecoop - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Savona, costituita in data 14 gennaio 1999 con atto a rogito del notaio dott. - Firpo Agostino di Savona, codice fiscale n. 03774900108, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ratti Massimiliano, nato a Lerici (La Spezia) il 31 ottobre 1970, con residenza in La Spezia, via XXIV Maggio n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02624

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita in data 12 maggio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Torelli Matteo di Sannicandro Garganico (Foggia), REA n. 160785, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Lagrotta Giuseppe, nato a Potenza il 14 aprile 1973, residente in Bari, c.so Alcide de Gasperi n. 292/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02625

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «E.W.T. Europa Work team - Società Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.W.T. Europa Work team - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 17 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Gilardoni Guido di Roma, REA n. 821619, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Fusco Enzo, nato a Terni l'11 agosto 1969, con studio in Roma, via Gravina di Puglia n. 14/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02626

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Sibiola - Società Cooperativa a r.l.», in Serdana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sibiola - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Serdana (Cagliari), costituita in data 29 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Sacchi Giorgio di Tuscania (Viterbo), n. REA n. 129671, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Farris Giuseppe, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, con studio in Cagliari, via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02627

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricoltori viterbesi - Società cooperativa a r.l.», in Tuscania, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricoltori viterbesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tuscania (Viterbo), costituita in data 29 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Sacchi Giorgio di Tuscania (Viterbo), REA n. 76524, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Fusco Enzo, nato a Terni l'11 agosto 1969, con studio in Roma, via Gravina di Puglia n. 14/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02628

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Tecno servizi sud - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Eboli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Tecno servizi sud - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Eboli (Salerno), costituita in data 23 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Mazzarella Lucio di Eboli (Salerno), REA n. 300725, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Piacente Francesco, nato a Lamezia Terme l'8 novembre 1962, con studio in Lamezia Terme, via Trento n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02629

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola Campana - Società cooperativa a r.l.», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Ortofrutticola Campana - Società cooperativa a r.l.», con sede Nocera Inferiore (Salerno), costituita in data 30 settembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Torella Pasquale di Nocera Inferiore (Salerno), REA n. 220505, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Piacente Francesco, nato a Lamezia Terme l'8 novembre 1962 con studio in Lamezia Terme, via Trento n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02630

DECRETO 2 marzo 2006.

Modalità di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione del citato art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;

Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle attività produttive e dalle associazioni di categoria del settore del GPL e del metano in data 22 luglio 2003;

Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione anche alle persone giuridiche;

Visto l'avviso di sospensione dell'intervento, per avvenuto utilizzo degli stanziamenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005;

Visto l'art. 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro quaranta milioni per l'anno 2005;

Visto il comma 2-*bis* del citato art. 5-*sexies*, il quale prevede che, per le agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il credito di imposta per il recupero delle agevolazioni può essere attribuito ai soggetti interessati alla filiera di settore, secondo modalità da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2 luglio 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004;

Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese installatrici di impianti a GPL e metano, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;

Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria dei produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a GPL, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;

Visto il comma 4 del citato art. 5-*sexies*, il quale prevede che l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 5-*sexies* decorre dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per l'autotrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotto dall'art. 5-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 2.

Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni

1. I soggetti interessati alla filiera del settore, che possono recuperare l'importo delle agevolazioni di cui all'art. 1 mediante credito di imposta, sono individuati, in alternativa agli installatori, nelle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano o GPL per autotrazione.

Art. 3.

Limiti di assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004.

Art. 4.

Modalità di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta

1. Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 sono specificate negli accordi di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore, citati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 1).

2. Le modalità per il recupero delle agevolazioni mediante credito di imposta sono individuate negli accordi di programma di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.

Art. 5.

Operazioni di acquisto e di installazione

1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono riconosciute per le operazioni di acquisto e di installazione perfezionate secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'art. 4.

Art. 6.

Trasmissione degli elenchi dei soggetti

1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, mediante procedure telematiche, alla Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, le date di approvazione delle pratiche, e i relativi importi, nonché l'ammontare del credito d'imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.

Art. 7.

Revoca delle agevolazioni

1. Qualora il Ministero delle attività produttive, a seguito di eventuali controlli, successivi all'invio alle associazioni interessate degli elenchi delle pratiche approvate, accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, il Ministero revoca l'agevolazione, oppure ridetermina l'importo del credito d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.

2. Su richiesta del Ministero delle attività produttive, l'Agenzia delle entrate trasmette, con le modalità individuate con il provvedimento di cui al comma 1, i dati concernenti il credito d'imposta revocato o rideterminato.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate ovvero la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dei controlli istituzionali di competenza, l'insussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del credito d'imposta, comunicano al Ministero delle attività produttive i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 8.

Dichiarazione dei redditi

1. L'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle norme in materia delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A02733

DECRETO 3 marzo 2006.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008»;

Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 1.438.343.063 in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2006 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Visto il parere della X commissione parlamentare del Senato della Repubblica che pur esprimendo parere favorevole alla proposta di riparto ha rilevato l'opportunità di tener conto delle osservazioni della V commissione che ha espresso osservazioni favorevoli, nel presupposto che con il provvedimento si proceda alla sola ripartizione delle somme non impegnate;

Visto il parere della X commissione parlamentare della Camera dei deputati che pur esprimendo parere favorevole alla proposta di riparto ha chiesto di valutare «l'opportunità di una diversa distribuzione delle risorse disponibili, al fine di non privare totalmente di finanziamenti alcuni settori di particolare rilievo, quali il settore commerciale e quello della ricerca e dello sviluppo che rivestono importanza strategica per il sistema produttivo nazionale»;

Considerato che per le risorse finanziarie già impegnate viene confermata la destinazione delle risorse stesse;

Considerato che per il triennio 2006/2008 non sono stati disposti dalla finanziaria 2006 stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che avevano già formato oggetto del riparto effettuato con decreto ministeriale 16 giugno 2005 e che anzi sono state disposte sostanziali riduzioni degli stanziamenti per gli anni 2006 e 2007, per cui si sono dovute apportare corrispondenti riduzioni dei fondi già previsti dal citato decreto ministeriale 16 giugno 2005;

Considerato che pertanto non è possibile procedere alle integrazioni di stanziamento richieste dalla commissione parlamentare della Camera dei deputati ed adottare quindi la ripartizione sulla base della proposta formulata;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2006, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17) . . .	14,70
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11 «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145, comma 74, legge finanziaria 2001) . . .	19,10
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, comma 2 «Incentivi automatici» . . .	66,20

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Industria aeronautica (piani di gestione 4-17 e 41-42)

INTERVENTO	2006	2007	2008
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 dicembre 1985, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge 11 maggio 1999, n. 140	537.143.063	537.143.063	431.269.399
TOTALE	**537.143.063**	**537.143.063**	**431.269.399**

Incentivi ad attività sostitutive nelle aree di crisi industriale (piano di gestione 20)

INTERVENTO	2006	2007	2008
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nelle aree di crisi: art. 11 comma 9 decreto-legge. n. 35 del 2005	30.000.000	51.000.000	39.000.000
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc.: art. 1 comma 268 legge n. 311 del 2004	31.200.000	43.200.000	0
TOTALE	**61.200.000**	**94.200.000**	**39.000.000**

Interventi per le aree depresse (piani di gestione 26-28)

INTERVENTO	2006	2007	2008
Incentivi alle attività produttive: art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488	15.000.000	0	0
Programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma	810.000.000	0	0
TOTALE	**825.000.000**	**0**	**0**

Intervento straordinario nel mezzogiorno (piano di gestione 29)

INTERVENTO	2006	2007	2008
Gestione temporanea miniera carbonifera del Sulcis: art. 11 comma 14/bis decreto-legge n. 35 del 2005	15.000.000	0	0
TOTALE	**15.000.000**	**0**	**0**

TOTALE GENERALE	**1.438.343.063**	**631.343.063**	**470.269.399**

06A02611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Castagna del Monte Amiata, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Castagna del Monte Amiata, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 31 luglio 2002 con il quale l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2005;

Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 21 giugno 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 27 novembre 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio forestale dell'Amiata, datata 27 giugno 2005 con la quale viene indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», l'organismo denominato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43;

Considerato che l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna del Monte Amiata» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02632

DECRETO 1° marzo 2006.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del Cilento e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera prodùttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla loro difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cilento»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» con sede in Laureana Cilento (Salerno), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato IS.ME.CERT, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Cilento» con decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» con sede in Laureana Cilento (Salerno), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Cilento» registrata con regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Cilento».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento», non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» è tenuto ad eliminare, alla prima assemblea straordinaria, il comma 2 dell'art. 13 - Ammissione al consorzio, ed a modificare l'art. 17 - Recesso, decadenza ed esclusione del consorziato, perdita della qualità di consorziato, dello statuto approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, così come segue:

«1. I consorziati possono recedere, dandone comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Detta comunicazione ha efficacia immediata dal ricevimento della raccomandata. Il consorziato è comunque tenuto a onorare gli impegni finanziari assunti fino al termine dell'esercizio in corso al momento della comunicazione del recesso.

3. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 dello statuto.

4. I consorziati receduti o decaduti non hanno comunque diritto di richiedere le quote e le somme versate, né hanno alcun diritto sul fondo consortile fino alla cessazione dello stesso.

5. I consorziati receduti o decaduti decadono automaticamente da tutte le cariche ricoperte nel consorzio.

6. Il consorziato può essere escluso dal consorzio, con delibera del consiglio di amministrazione, nei casi in cui: *a)* commetta gravi inadempienze o violazioni dello statuto o dei regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta, rechi pregiudizio all'attività del consorzio, al suo prestigio o ne danneggi l'opera; *b)* sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento: delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al consorzio; *c)* sia dichiarato fallito ovvero assoggettato a procedura concorsuale.

7. Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile proporre opposizione introducendo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione, il giudizio arbitrale di cui al successivo art. 43 dello statuto».

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Cilento» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta del «Cilento» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Cilento» appartenenti alla catetoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Brindisi.*

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Brindisi nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale, indetta da alcune organizzazioni sindacali, l'Ufficio di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 14.

La circostanza è stata comunicata dal direttore del medesimo ufficio con e-mail in data 16 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 137/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI GIUGNO

06A02480

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Manfredonia.*

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Manfredonia nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale, indetta da alcune organizzazioni sindacali, l'Ufficio di Manfredonia, nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 13,30, pur restando aperto, ha potuto assicurare all'utenza solo la prima informazione ed il rilascio del «Modello 8».

La circostanza è stata comunicata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 2006/1043 in data 17 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 136/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 1, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1061, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI GIUGNO

06A02481

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 1.*

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 1 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale, indetta da alcune OO.SS., l'Ufficio di Lecce 1 è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 9 alle ore 11.

La circostanza è stata comunicata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 2836/06 in data 16 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 138/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI GIUGNO

06A02482

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di San Severo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di San Severo.*

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di San Severo nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale, indetta da alcune OO.SS., l'Ufficio di San Severo è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

La circostanza è stata comunicata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 2006/2216 in data 17 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 135/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: Di Giugno

06A02483

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1.*

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale, indetta da alcune OO.SS., l'Ufficio di Taranto 1, nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 12,30, pur restando aperto, ha interrotto l'attività di front-office.

La circostanza è stata comunicata dal direttore del medesimo ufficio con note a mezzo e-mail in data 17 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 134/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: Di Giungo

06A02484

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 2.*

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 2 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale con presidio dinanzi alla Prefettura territoriale,

indetta da alcune OO.SS., l'Ufficio di Taranto 2 è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 16 gennaio 2006 dalle ore 10,15 alle ore 14.

La circostanza è stata anticipata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 1006/1612 del 13 gennaio 2006, e confermata con successiva nota prot. n. 2006/1858 del 17 gennaio 2006.

Il Garante del contribuente della regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 133/06 del 7 febbraio 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI GIUGNO

06A02485

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 22 febbraio 2006.

Istituzione ed attivazione della sezione operativa territoriale di S. Agata di Militello.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare il comma 3 dell'art. 6, che attribuisce alle direzioni regionali la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ed il comma 5 dell'art. 7, che prevede la possibilità di modificare l'organizzazione interna di ciascun Ufficio delle dogane con provvedimento del direttore regionale competente;

Visto gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale di istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Messina prot. n. 1325/UD del 16 luglio 2003;

Ritenuta la necessità di attivare la nuova sezione operativa territoriale;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa alle organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione ed attivazione della sezione operativa territoriale di S. Agata di Militello

A far data dal 1° aprile 2006 viene istituita ed attivata la Sezione operativa territoriale di S. Agata di Militello (Messina), dipendente dall'Ufficio delle dogane di Messina.

La Sezione operativa territoriale di Messina ha competenza territoriale sui seguenti comuni della provincia di Messina: S. Agata di Militello, Capo D'Orlando, Naso, Castell'Umberto, Floresta, Rocca di Capri Leone, Capri Leone, Mirto, S. Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Tortorici, Torrenova, Frazzanò, Longi, S. Marco D'Alunzio, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Acquedolci, S. Fratello, Cesarò, San Teodoro, Caronia, Capizzi, S. Stefano di Camastra, Tusa, Motta D'Affermo, Reitano, Pettineo, Mistretta, Castel di Lucio, tranne gli altri comuni che ricadono già nella competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Milazzo.

A decorrere dalla data del 1° aprile 2006 la Sezione operativa territoriale di S. Agata di Militello svolge le attività di accertamento nel settore doganale e delle accise.

Il Direttore dell'Ufficio delle dogane di Messina determina con proprio provvedimento la struttura della precitata sezione, previo assenso del direttore regionale per la Sicilia.

Palermo, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI TOMMASO

06A02486

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 marzo 2006.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (Determinazione R.S.L. 488-99/aD2).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio autorizzazioni officine dell'Area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le azienda titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 e S.L488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 marzo 2006

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE SOCIALE
031579028	BENOXINATO CLORIDRATO	0,4% SOLUZIONED OFTALMICA 100 FLACONCINI	ALFA INTES
035284013	MIDAZOLAM	5 MG / 1ML SOLUZIONE INIETTABILE – 5 FIALE 1 ML	ALFRA SNC
035284025	MIDAZOLAM	5 MG / 1ML SOLUZIONE INIETTABILE – 10 FIALE 1 ML	ALFRA SNC
035284037	MIDAZOLAM	15 MG / 3ML SOLUZIONE INIETTABILE – 5 FIALE 3 ML	ALFRA SNC
035284049	MIDAZOLAM	15 MG / 3ML SOLUZIONE INIETTABILE – 10 FIALE 3 ML	ALFRA SNC
028494045	TANTUM VERDE P	3 MG PASTIGLIE – 30 PASTIGLIE GUSTO MENTA	AZ. CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
004763367	ASPIRINA	500 MG COMPRESSE – 30 COMPRESSE	BAYER SPA
009032018	GAMMABULIN	160 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE IM – FLACONE 2 ML	BAXTER SPA
026044026	ATENOLOLO CLORTALIDONE RK	125 MG COMPRESSE – 30 COMPRESSE	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
033365014	ERREKAM	20 MG/1 ML IM – 6 FIALE	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
033746013	NIFEDICRON	30 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO – 14 CAPSULE	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
033746025	NIFEDICRON	60 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO – 14 CAPSULE	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
028809046	ROZEX	0,75 G/100 EMULSIONE CUTANEA – TUBO 15 G	GALDERMA ITALIA SPA
028809059	ROZEX	0,75 G/100 EMULSIONE CUTANEA – TUBO 50 G	GALDERMA ITALIA SPA
028809061	ROZEX	0,75 G/100 EMULSIONE CUTANEA – FLACONE 60 G	GALDERMA ITALIA SPA
035001027	IPSUMOR	20 MG COMPRESSE SOLUBILI – 12 COMPRESSE	IPSO – PHARMA SRL
035001039	IPSUMOR	20 MG/5 MML SOLUZIONE ORALE – 1 FLACONE 60 ML	IPSO PHARMA SRL
028462012	ORGARAN	20 FIALE 0,6 ML 750 U ANTI-XA	ORGANON ITALIA SPA
029419013	EPTAVIS	1G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE	SIGMA – TAU SPA
029419037	EPTAVIS	250 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE	SIGMA – TAU SPA
025950027	ECOREX	1% CREMA – TUBO 30 G	ZAMBON ITALIA SRL
025950041	ECOREX	1% CREMA VAGINALE – TUBO 78 G	ZAMBON ITALIA SRL
025950054	ECOREX	1% EMULSIONE CUTANEA – FLACONE 30 ML	ZAMBON ITALIA SRL
025950092	ECOREX	5 LAVANDE VAGINALI 150 ML 0,1%	ZAMBON ITALIA SRL

06A02656

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 marzo 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i *referendum* per il distacco dei comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 26 e 27 marzo 2006. (Deliberazione n. 37/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 marzo 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2006, recante «Indizione dei *referendum* per il distacco dei comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* ex art. 132, secondo comma della Costituzione aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Pramaggiore (Venezia), Cinto Caomaggiore (Venezia), Gruaro (Venezia) e Teglio Veneto (Venezia) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, fissati per i giorni 26 e 27 marzo 2006, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 27 marzo 2006.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito Web della stessa autorità: www.agcom.it

Roma, 8 marzo 2006

Il Presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
INNOCENZI BOTTI

Il commissario relatore
SORTINO

06A02687

DELIBERAZIONE 8 marzo 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali, indette nella regione Friuli-Venezia Giulia, per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 38/06/CPS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 marzo 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la propria delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

Rilevato che con decreti dell'assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 e n. 4, entrambi del 14 febbraio 2006, sono state fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 aprile 2006, rispettivamente le elezioni dirette del Sindaco e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione, nonché le elezioni dirette del presidente e del consiglio della provincia di Trieste, Udine e Gorizia;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni dirette del sindaco e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché del presidente e del consiglio della provincia di Trieste, Udine e Gorizia, fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005».

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 20, comma 1, della delibera n. 11/05/CSP decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 aprile 2006, ovvero sino a tutto il 24 aprile 2006 nella eventualità della effettuazione del turno di ballottaggio per le elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito Web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 8 marzo 2006

Il Presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
INNOCENZI BOTTI

Il commissario relatore
SORTINO

06A02688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1914
Yen	140,35
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,805
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68605
Fiorino ungherese	255,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8877
Corona svedese	9,4720
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	37,584
Franco svizzero	1,5598
Corona islandese	82,13
Corona norvegese	8,0075
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3230
Nuovo leu romeno	3,4945
Rublo russo	33,4100
Nuova lira turca	1,6100
Dollaro australiano	1,6227
Dollaro canadese	1,3733
Yuan cinese	9,5878
Dollaro di Hong Kong	9,2469
Rupia indonesiana	11097,89
Won sudcoreano	1170,07
Ringgit malese	4,4308
Dollaro neozelandese	1,8358
Peso filippino	61,000
Dollaro di Singapore	1,9446
Baht tailandese	46,705
Rand sudafricano	7,5139

Cambi del giorno 9 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1920
Yen	140,10
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,700
Corona danese	7,4596
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68580
Fiorino ungherese	257,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8763
Corona svedese	9,4299
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	37,527
Franco svizzero	1,5635
Corona islandese	82,67
Corona norvegese	8,0235
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3178
Nuovo leu romeno	3,4939
Rublo russo	33,4270
Nuova lira turca	1,6015
Dollaro australiano	1,6194
Dollaro canadese	1,3793
Yuan cinese	9,5932
Dollaro di Hong Kong	9,2513
Rupia indonesiana	11089,77
Won sudcoreano	1170,60
Ringgit malese	4,4342
Dollaro neozelandese	1,8328
Peso filippino	61,233
Dollaro di Singapore	1,9396
Baht tailandese	46,568
Rand sudafricano	7,4667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A02787 - 06A02788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mare verde d'Abruzzo Soc. coop. a r.l.», in Pescara

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Mare d'Abruzzo Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara - via dei Sanniti, 9 - costituita per rogito notaio Gioffrè Nicola in data 6 maggio 1997, repertorio n. 61994, codice fiscale 01478660689 - posizione n. 1690/311788, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

06A02385

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Lavorare insieme piccola a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Soc. coop. Lavorare insieme piccola a r.l.», con sede in Campobasso - costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 13 ottobre 1998, repertorio n. 57359, registro società n. 17328 - R.E.A. n. 57359, partita I.V.A./codice fiscale n. 00970230702, posizione B.U.S.C. n. 1362/284846, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02424

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37812 del 27 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramica Quadrifoglio S.r.l., con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37814 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TRA.SMA S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37815 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della soc. Consortile Gestione Servizi Ferroviari S.r.l., con sede in Napoli, unità di: Caserta, Napoli, Salerno, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37816 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sandretto Industrie S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di: Collegno (Torino), Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 37817 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della S.I.C.M.E. - Soc. ind. costruz. mecc. ed elettr. (SICME) S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37818 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Irca S.p.a., con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di: Miane (Treviso), San Vendemiano (Treviso), San Vito al Tagliamento (Pordenone), Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 18 ottobre 2005 al 17 ottobre 2006.

Con decreto n. 37819 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della AFV - Acciaierie Beltrame S.p.a., con sede in Vicenza, unità di San Didero (Torino), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37820 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gordon Confezioni S.r.l., con sede in Cassano delle Murge (Bari), unità di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37821 del 30 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Conceria S. Teresa, società in nome collettivo con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

06A02616

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37813 del 27 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ceramica Quadrifoglio S.r.l., con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37822 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TRA.SMA S.p.a. con sede in Moncalieri (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37823 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della soc. Consortile gestione servizi ferroviari S.r.l. con sede in Napoli, unità di: Caserta, Napoli, Salerno, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37824 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sandretto Industrie S.r.l. con sede in Grugliasco (Torino), unità di: Collegno (Torino), Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37825 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della S.I.C.M.E. soc. ind. costruz. mecc. ed elettr. (Sicme) S.p.a. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37826 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Irca S.p.a. con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di: Miane (Treviso), San Vendemiano (Treviso), San Vito al Tagliamento (Pordenone), Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 18 ottobre 2005 al 17 ottobre 2006.

Con decreto n. 37827 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della AFV - Acciaierie Beltrame S.p.a. con sede in Vicenza, unità di San Didero (Torino), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 febbraio 2006.

Con decreto n. 37828 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gordon Confezioni S.r.l. con sede in Cassano delle Murge (Bari), unità di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37829 del 30 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Conceria S. Teresa, Società in nome collettivo con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37830 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Meras S.p.a. con sede in Manerbio (Brescia), unità di Manerbio (Brescia), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37831 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sorgenti Monte Bianco Terme di Cormayeur S.p.a. con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 37832 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà del Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.a. con sede in Parabiago (Milano) unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 25 ottobre 2005 al 24 ottobre 2006.

Con decreto n. 37833 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Alfa Confezioni S.r.l., con sede in Orzinuovi (Brescia), unità di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 26 agosto 2005 al 25 agosto 2006.

Con decreto n. 37834 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sol S.p.a., con sede in Pieve di Bono (Trento), unità di Brescia, per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Con decreto n. 37835 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Giacomelli Sport S.p.a. con sede in Rimini, unità di Como, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 22 marzo 2005 e, ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991 per il periodo dal 23 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 37836 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Krenesiel - Società sarda per l'informatica S.p.a., con sede in Sassari, unità di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37837 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Niccolai Industrie Alimentari S.p.a., con sede in Castellina in Chianti (Siena), unità di Castellina in Chianti (Siena), per il periodo dall'8 novembre 2005 al 7 novembre 2006.

Con decreto n. 37838 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Runway S.r.l., con sede in Scandiano (Reggio Emilia), unità di Scandiano (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37839 del 31 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fontanelli S.r.l., con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), unità di Castelfranco di Sotto (Pisa), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 18 novembre 2006.

06A02617

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37840 del 31 gennaio 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifatture Riunite S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 37756 del 12 gennaio 2006.

06A02618

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato cogenerativa della potenza elettrica di 80 MW da realizzarsi nel comune di Imola.

Con il diecreto n. 00142 del 15 febbraio 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato cogenerativa della potenza elettrica di 80 MW, da realizzarsi nel comune di Imola.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A02726

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vistabex»

Con la determinazione n. aR.M.701/D 16 del 15 febbraio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VISTABEX:

«4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» - flaconcino da 100 unità - A.I.C. n. 036103012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Allergan S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

06A02660

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myofirst»

Con la determinazione n. aR.M.215/D 18 del 15 febbraio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MYOFIRST:

1 flacone - A.I.C. n. 029405014;

2 flaconi - A.I.C. n. 029405026;

5 flaconi - A.I.C. n. 029405038;

10 flaconi - A.I.C. n. 029405040;

20 flaconi - A.I.C. n. 029405053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Amersham Health s.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A02662

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultraproct»

Con la determinazione n. aR.M.3/D 19 del 15 febbraio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ULTRAPROCT:

«Unguento rettale+supposte» tubo 30 g+12 supposte - A.I.C. n. 021122078.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Intendis S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A02663

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol»

Con la determinazione n. aR.M.9/D 20 del 1º marzo 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MOMENDOL:

«220 mg compresse rivestite» 24 compresse - A.I.C. n. 025829096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A02648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioperazone»

Con la determinazione n. aR.M.526/D 21 del 1º marzo 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BIOPERAZONE:

IM 1 flac. 500 mg + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 025957010;

IM 1 flac. 2 g + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 025957034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biopharma S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

06A02649

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.834/D 22 del 1º marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CEPAN:

IM 1 fl 500 mg + 1 f solv 2 ml - A.I.C. n. 026290015;

IM 1 fl 1 g + 1 f solv 2 ml - A.I.C. n. 026290027;

IM 1 fl 2 g + 1 f solv 4 ml - A.I.C. n. 026290039;

IV 1 fl 500 mg + 1 f solv 10 ml - A.I.C. n. 026290041;

IV 1 fl 1 g + 1 f solv 10 ml - A.I.C. n. 026290054;

IV 1 fl 2 g + 1 f solv 20 ml - A.I.C. n. 026290066;

infusione venosa 2 g - A.I.C. n. 026290078.

TAMOBLOC:

3 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033534013;

6 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033534025;

6 compresse 2,5 mg con contenitore - A.I.C. n. 033534037;

12 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033534049;

18 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033534052;

3 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033534064;

6 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033534076;

6 compresse 5 mg con contenitore - A.I.C. n. 033534088;

12 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033534090;

18 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033534102;

«rapimelt» 1 strip 2 compresse - A.I.C. n. 033534114;

«rapimelt» 1 strip 6 compresse - A.I.C. n. 033534126;

«rapimelt» 2 strip 6 compresse - A.I.C. n. 033534138;

«rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore - A.I.C. n. 033534140;

«rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore - A.I.C. n. 033534153.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Zeneca Italia S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.63/D 23 del 1º marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

DIGOMAL:

gocce orali 10 ml - A.I.C. n. 010365017;

20 perle - A.I.C. n. 010365029.

PAIDOMAL:

BB 30 compresse divisibili 100 mg - A.I.C. n. 024918031.

MEDOPREN:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 022724013;

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 022724025.

NITRALFA:

30 compresse divisibili - A.I.C. n. 026515015.

NIPIOZIM:

gocce 10 fl polv. + 10 fl solv - A.I.C. n. 025539014;

30 compresse 60 mg - A.I.C. n. 025539026.

ANEMIAL:

10 flaconcini 40 mg - A.I.C. n. 025819069;

10 flaconcini 62,5 mg - A.I.C. n. 025819071;

10 bustine 40 mg - A.I.C. n. 025819083;

10 bustine 62,5 mg - A.I.C. n. 025819095.

TRANSIL:

IM IV 5 f liof + 5 f solv 3 ml - A.I.C. n. 024285013;

12 bustine orali 10 mg - A.I.C. n. 024285025.

DILRESIN:

16 capsule 180 mg - A.I.C. n. 028627014.

NITRARD:

«retard» 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 026819019.

TUBERSID:

«100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 026812038;

«200 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 026812040.

MEREGON:

30 compresse - A.I.C. n. 022766012;

IM 6 fiale 3 ml - A.I.C. n. 022766024.

ADOMAL:

30 compresse 375 mg - A.I.C. n. 024589020.

COROXIN:

20 compresse 25 mg - A.I.C. n. 016892022;

30 compresse 75 mg - A.I.C. n. 016892046.

UROXACIN:

20 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025710017.

CONVIVIAL:

30 capsule - A.I.C. n. 020943039.

FLUXETIL:

12 capsule rigide 20 mg - A.I.C. n. 033015013;

1 flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml - A.I.C. n. 033015025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.1021/D 24 del 3 marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

DOSOX:

«1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 032029011;

«500 mg capsule» 12 capsule - A.I.C. n. 032029023;

«10% gocce» flacone 20 ml - A.I.C. n. 032029035;

«5% polvere per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 032029047.

FCE A08:

flacone 2,5 ml - A.I.C. n. 033671013;

3 flaconi 2,5 ml - A.I.C. n. 033671025.

FISIUROL:

blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg - A.I.C. n. 034771016;

blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg - A.I.C. n. 034771028.

VECTIL:

«200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 032032017.

GOLAVAL:

collutorio flac.no 15 ml con nebulizzatore - A.I.C. n. 032227062.

VERIDERM:

sospensione dermatologica flac 30 ml - A.I.C. n. 032288019.

ACTIVAROL:

AD 14 fiale orali 10 ml - A.I.C. n. 008315071;

BB 14 fiale orali 5 ml - A.I.C. n. 008315083;

AD 30 fiale orali 10 ml - A.I.C. n. 008315095.

CORTAID:

crema 0,5% 10 g - A.I.C. n. 026033011;

crema 0,5% 20 g - A.I.C. n. 026033023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.80/D 25 del 3 marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO:

«1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g + 1 flacone di solvente da 50 ml - A.I.C. n. 023294022.

C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO:

«500 U.P./ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 500 U.P. + 1 flacone solvente 10 ml + set ricostituzione/infusione - A.I.C. n. 025481019;

«1000 U.P. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 1000 U.P. + 1 flacone di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 025481021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter AG (rappresentata in Italia dalla ditta Baxter S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.1073/D 15 del 15 febbraio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CRONAUZAN:

30 capsule 15 mg - A.I.C. n. 026255012.

NATICARDINA:

20 compresse - A.I.C. n. 013906019;

40 compresse 275 mg - A.I.C. n. 013906021;

«Ritardo» 20 capsule 275 mg - A.I.C. n. 013906033;

«Ritardo» 40 capsule 275 mg - A.I.C. n. 013906045.

LEGOFER:

«20» 20 compresse mastic. 400 mg - A.I.C. n. 025702034;

«40» 10 flaconcini 800 mg - A.I.C. n. 025702046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Viatris S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.153/D 17 del 15 febbraio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

IBIDROXIL:

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 024698033;

sciroppo estemp. 100 ml 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 024698096;

«1 g compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 024698108.

RIABAL:

«60 mg supposte» 6 supposte - A.I.C. n. 023544048.

ABIOCEF:

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 033044013.

CAMPIXEN:

«1,2 g compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 034372019.

IBIFEN:

«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 024994129.

IBIMICYN:

1 fl 250 mg + 1 f 2,5 ml - A.I.C. n. 024693032;

1 flac. 500 mg + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 024693044;

1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 024693057.

IBIXETIN:

«20 mg compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034983027;

«20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml - A.I.C. n. 034983039;

«20 mg capsule» 12 capsule - A.I.C. n. 034983041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A02653-02652-02651-02650-02659-02661

Revoca della sospensione della specialità medicinale per uso umano «Lutex E Forte»

Con la determinazione n. R.S.44-97/M198/aD1 del 3 marzo 2006, è stata revocata la sospensione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, della specialità medicinale per uso umano LUTEX E FORTE - IM 3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 006611026.

06A02655

Riattivazione, a seguito di sospensione, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla Società Pierrel S.p.a., in Capua.

Con la determinazione n. aM — 30/2006 del 14 febbraio 2006, è stata riattivata, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Capua (Caserta), s.s. Appia, rilasciata alla Società Pierrel S.p.a.

06A02658

Riattivazione, a seguito di sospensione, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla Società Monico S.p.a., in Venezia.

Con la determinazione n. aM — 34/2006 del 17 febbraio 2006, è stata riattivata, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Venezia, via Ponte di Pietra, 7, rilasciata alla Società Monico S.p.a.

06A02657

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA

Avviso di adozione del progetto di variante al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.).

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, con propria deliberazione n. 7, ha adottato nella seduta del 7 dicembre 2005 il progetto di variante al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.) - (comma 1, art. 6 delle norme P.A.I.):

aggiornamento delle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua del Rio Melo nel tratto compreso tra il ponte sulla s.s. n. 16 e la foce, comune di Riccione (Rimini);

integrazione delle fasce di territorio di pertinenza dei corsi del torrente Uso nel tratto pedecollinare compreso tra località Pietra dell'Uso e l'immissione del Fosso Cafurlo in comune di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);

integrazione aree a rischio molto elevato (R4); località Mercato in comune di Casteldelci (Pesaro-Urbino), località Ugrigno in comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro-Urbino), località Boscara in comune di Maiolo (Pesaro-Urbino).

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per *quarantacinque giorni* a far data dalla presente pubblicazione, nell'orario di ufficio, presso la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, via Petruzzi, 13, Rimini (Tel. 0541/791878 - 791894), dove può essere presa visione e, a richiesta, estrazione di copia e presso i seguenti enti territorialmente competenti:

regione Emilia-Romagna - Bologna;

provincia di Rimini - Rimini;

provincia di Forlì-Cesena - Forlì;

comunità montana dell'Appennino Cesenate - San Piero in Bagno (Forlì-Cesena);

regione Marche - Ancona;

provincia di Pesaro/Urbino - Pesaro;

comunità montana Alta Valmarecchia - Novafeltria (Pesaro-Urbino).

Le osservazioni possono essere inoltrate alle regioni Emilia-Romagna e Marche, in relazione alla competenza territoriale, *entro i quarantacinque giorni successivi* al termine di scadenza della pubblicazione.

06A02487

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Bando per la selezione di progetti per «Lo sviluppo di servizi innovativi di *e-government* sulla piattaforma Digitale Terrestre».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 settembre 2003, che ha individuato, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 29 luglio 2003, il progetto «Digitale Terrestre» quale progetto di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 settembre 2003, che ha destinato al finanziamento del progetto «Digitale Terrestre», l'importo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro con fondi di pertinenza del Ministero delle comunicazioni e i rimanenti 7 milioni di euro a valere sulla quota di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Considerato che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), quale soggetto competente all'attuazione di tale iniziativa, a norma dell'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 marzo 2004, ha pubblicato il bando per «Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma Digitale Terrestre» nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004;

Considerato che con delibera del collegio del CNIPA del 17 febbraio 2005, sulla base della proposta formulata dalla commissione all'uopo nominata relativamente alla valutazione dei progetti pervenuti in risposta al bando di cui al punto precedente, sono stati cofinanziati ventinove progetti presentati in risposta al bando citato;

Considerato che le amministrazioni coordinatrici di tre dei sopracitati ventinove progetti hanno comunicato di voler rinunciare al cofinanziamento e precisamente: la provincia autonoma di Trento coordinatrice del progetto «AMICA-TV», assegnataria di un finanziamento pari ad euro 110.000,00; il comune di Varese coordinatore del progetto «TVarese», assegnatario di un finanziamento pari ad euro 170.000,00 e il comune di Torino coordinatore del progetto «QMIC», assegnatario di un finanziamento pari ad euro 280.000,00, per un finanziamento complessivo pari a euro 560.000,00;

Considerato che nella riunione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 22 dicembre 2005 è stata approvata, nell'ambito della linea strategica «Alfabetizzazione degli italiani», l'iniziativa «Digitale Terrestre», che si propone di finanziare i progetti di t-government per lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma digitale terrestre;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo che prevede per la citata iniziativa «Digitale Terrestre» un finanziamento di euro 1.200.000,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato che come risulta dalla lettera del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, prot. n. 609 del 24 gennaio 2006, la predetta somma di € 1.200.000,00 sarà assegnata al CNIPA non appena verranno perfezionate le procedure di trasferimento dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio;

Considerato che il residuo di € 560.000,00, derivante dal recupero dei fondi dei tre progetti rinunciatari, può essere utilizzato per integrare l'ammontare del cofinanziamento disposto dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 22 dicembre 2005 per l'iniziativa «Digitale Terrestre», attesa l'identità della finalità del bando del 21 giugno 2004 con quella del presente bando;

Considerato che il CNIPA, nell'adunanza del 20 aprile 2004, ha istituito il «Centro di competenza sul T-government», a supporto delle pubbliche amministrazioni che sviluppano servizi di T-government su base locale e, in particolare, dei progetti ammessi al progetto «Digitale Terrestre»;

EMANA
il seguente bando:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente bando ha ad oggetto l'individuazione e il cofinanziamento di progetti di contenuto tecnologicamente innovativo che abbiano come fine l'erogazione di servizi di pubblica utilità attraverso l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche digitali terrestri e Internet, come specificato al successivo art. 3.

2. L'ammontare dei finanziamenti previsti per i progetti oggetto del presente bando è pari ad euro 1.760.000,00, di cui euro 1.200.000,00 derivanti da quanto previsto nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006 ed euro 560.000,00 derivanti dal recupero dei fondi dei tre progetti destinati agli enti rinunciatari dei finanziamenti attribuiti con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004. Il CNIPA si riserva la facoltà di integrare detto ammontare ove si rendessero disponibili ulteriori risorse. Il 10% delle risorse derivanti dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006 verrà destinato al CNIPA per attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati e cofinanziati.

3. Il completamento dei progetti finanziati dovrà avvenire entro dodici mesi, che decorrono dalla data di perfezionamento della convenzione di cui al successivo art. 9, comma 2.

Art. 2.
Obiettivi

1. Obiettivo del presente bando è cofinanziare progetti che prevedano:

a) l'attivazione sperimentale di sistemi di erogazione di servizi di pubblica utilità basati sulla convergenza tecnologica, come descritto al successivo art. 3;

b) il trasferimento dei servizi di pubblica utilità su tali canali, destinati principalmente a cittadini, professionisti ed imprese;

c) la verifica della congruità tra piattaforma tecnologica e servizi offerti, attraverso un gruppo di utenza (focus group) tecnologicamente evoluto.

Art. 3.
Piattaforme tecnologiche ammesse

1. I progetti devono sperimentare l'efficacia e l'efficienza dell'erogazione di servizi di pubblica utilità ad alta interattività su piattaforme digitali tecnologicamente e funzionalmente integrate.

2. Il nuovo canale sul quale sperimentare il trasferimento dei servizi di pubblica utilità dovrà essere costituito dall'integrazione della piattaforma digitale terrestre e della rete internet.

3. Sono ammissibili progetti che, opzionalmente, integrino, oltre a quanto indicato nel precedente comma 2, anche la tecnologia mobile DVB-H.

Art. 4.

Classi di sperimentazione

1. I progetti proposti devono appartenere ad una delle due seguenti classi di sperimentazione:

a) classe 1: convergenza fra internet e digitale terrestre. All'interno di questa classe il progetto presentato dovrà proporre almeno uno dei seguenti temi: (a) integrazione dei contenuti tra internet e DTT; (b) contestualizzazione degli approfondimenti su internet rispetto ai programmi TV su DTT. Deve essere presentato, anche in modo schematico, un test bed relativo ad un programma che eroghi contenuti o servizi di pubblica utilità;

b) classe 2: realizzazione di Set Top Box Avanzato (STBA) completamente Open Source, che garantisca l'integrazione fra piattaforma DTT e IP e che gestisca la connettività in banda larga sia wired che wireless. Il STBA, una volta certificato dal CNIPA, sarà riusabile da parte delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Deve essere presentato, anche in modo schematico, un test bed relativo ad un programma che eroghi contenuti o servizi di pubblica utilità.

Art. 5.

Soggetti proponenti e partnership

1. Sono ammessi a presentare i progetti le regioni e gli enti locali.

2. Alla definizione e alla realizzazione dei progetti potranno partecipare, in partnership con il soggetto proponente, soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.

3. I soggetti proponenti possono inviare più progetti, purché ciascun progetto appartenga ad una sola delle classi individuate nell'art. 4.

Art. 6.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta dal CNIPA e disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

2. I progetti, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente proponente o da un suo delegato, devono essere inviati al CNIPA, alla casella di posta elettronica tgovernment @cnipa.it

3. I progetti devono pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati dai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it sottoscritti con firma digitale, come indicato nell'art. 6, commi 1 e 2;

c) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata all'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. I progetti saranno esaminati da una commissione di tre componenti nominata dal CNIPA.

2. La graduatoria proposta dalla commissione sarà sottoposta all'approvazione del CNIPA.

3. I progetti relativi alla classe 1 saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei progetti della classe 1	Punteggio
Esperienze pregresse dei partner tecnologici, in termini di: - durata dell'attività dell'azienda - dimensioni aziendali - esperienza nella progettazione applicativa - esperienza di collaborazione con broadcaster su temi di integrazione internet-TV - capacità pregressa di gestione di contenuti dinamici su web - esperienza nel web design rinnovativo	20
Qualità tecnologica del progetto, in termini di: - coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando - adeguatezza del piano di attività in relazione agli obiettivi di progetto - adeguatezza dei costi proposti - qualità del test bed proposto - livello di integrazione contenuti tra internet e DTT - livello della contestualizzazione degli approfondimenti tra le due piattaforme	60
Fornitura di tecnologia abilitante al gruppo di controllo, in termini di: - fornitura di hardware DTT al gruppo di controllo - assistenza all'installazione e verifica di funzionamento - training on the job sui servizi	20
TOTALE . . .	100

4. I progetti relativi alla classe 2 saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei progetti della classe 2	Punteggio
Eperienze pregresse dei partner tecnologici, in termini di: - durata dell'attività dell'azienda - dimensioni aziendali - esperienza nella progettazione di software open source - esperienza di collaborazione con enti di ricerca ed università su questi temi - partecipazione continuativa a gruppi di normazione tecnica e partecipazione a consorzi open source - dimensioni del laboratorio di sviluppo hw/sw - certificazioni possedute nel campo della progettazione hw/sw di appliance specifiche	20
Qualità del progetto, in termini di: - coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando - adeguatezza del piano di attività in relazione agli obiettivi di progetto - adeguatezza dei costi proposti	15
Aspetti tecnologici della soluzione offerta in termini di: - qualità del test bed proposto - funzionalità del STBA proposte - integrazione TLC del STBA - ingegnerizzazione della soluzione proposta - struttura della documentazione tecnica risultante - replicabilità della soluzione - costo potenziale del prototipo di STBA	65
TOTALE . . .	100

Art. 9.

Cofinanziamento

1. Il cofinanziamento assegnato ai progetti di cui al presente bando non può superare il 50% del loro costo totale e comunque non potrà essere superiore a euro 500.000,00 per ciascun progetto, restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua; il valore complessivo dei cofinanziamenti del CNIPA e di eventuali altri soggetti non potrà comunque superare il costo totale del progetto.

2. I rapporti tra il CNIPA e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

3. La sottoscrizione delle convenzioni dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti.

Art. 10.

Modalità di cofinanziamento

1. Al progetto selezionato il cofinanziamento verrà erogato, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, in tre tranche, così articolate:

- 30%, successivamente alla firma della convenzione di cui all'art. 8, comma 5;
- 50%, successivamente alla positiva valutazione del modello di funzionamento da verificarsi a cura del CNIPA attraverso una piattaforma di test bed appositamente realizzata a cura del progetto;
- 20% alla conclusione del progetto, previa positiva valutazione del CNIPA del raggiungimento dei prefissati obiettivi.

2. Il CNIPA effettuerà la verifica sullo stato di avanzamento dei lavori e le valutazioni delle condizioni previste per il rilascio delle tranche di cofinanziamento attraverso il Centro di competenza citato in premessa.

Art. 11.

Documenti e informazioni

1. Lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il CNIPA e l'ente assegnatario del cofinanziamento, la modulistica per la presentazione del progetto, il documento tecnico e qualunque altra informazione relativa al presente bando sono disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it

2. Per fornire chiarimenti sul testo del bando e sulla documentazione di cui al comma 1 è istituito un servizio di Help Desk curato dal Centro di competenza di cui in premessa. Il servizio di Help Desk opera esclusivamente per via telematica all'indirizzo helpdeskdt@cnipa.it

Roma, 10 marzo 2006

Il presidente: ZOFFOLI

06A02725

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601062/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.